MISURE URGENTI IN CAMPO ECONOMICO ED INTERVENTI IN ZONE TERREMOTATE

# Art. 13

## Disposizioni in materia di competenze previdenziali

All'articolo 4 della legge 8 agosto 1991, n. 274, e' aggiunto il seguente comma: "5-bis. I dipendenti giornalisti professionisti iscritti nell'apposito albo di categoria e i dipendenti praticanti giornalisti iscritti nell'apposito registro di categoria, i cui rapporti di lavoro siano regolati dal contratto nazionale giornalistico, sono obbligatoriamente iscritti presso l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani 'Giovanni Amendola'.". La normativa prevista dal comma 2 dell'articolo 4 della legge 8 agosto 1991, n. 274, non si applica al personale non in organico di cui al secondo periodo del comma secondo dell'articolo 7 della legge 23 marzo 1981, n. 93, utilizzato dalle comunita' montane per i lavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria, il cui inquadramento previdenziale resta regolato dall'articolo 6, comma primo, lettera a), della legge 31 marzo 1979, n. 92, e non si applica, altresi', per l'inquadramento previdenziale degli operai assunti, a tempo indeterminato o determinato, da amministrazioni pubbliche per lavori di forestazione.

Versione in vigore dal 21 maggio 1992, non più in vigore dal 21 luglio 1992 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Misure urgenti in campo economico ed interventi in zone terremotate |
| Estremi | Decreto-legge 20 maggio 1992, n. 293 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 21 maggio 1992 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-urgenti-in-campo-economico-ed-interventi-in-zone-terremotate-293-1992/art-13-disposizioni-in-materia-di-competenze-previdenziali/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it